



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 58 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
In riferimento al Verbale n.° 6/2015 - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione -U.O.T. di  
Vittoria.

### *Il Direttore Generale*

*Visto* il verbale di contestazione n.° 6/2015 del 03.02.2015 del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Unità Operativa Territoriale di Vittoria, redatto presso gli Uffici dello stesso, dai T.d.P. Dott. BIAZZO Corrado e Isp. MAROTTA Bruno, relativo ad accertamenti iniziati in data 21.11.2014 a Vittoria (RG) in C/da Resinè, presso l'attività di produzione primaria (coltivazione di ortaggi in serra) della *Ditta omonima BONGIORNO Maria Giovanna*, con sede ad Acate in via Brigadiere Amorelli n.° 109;

*Atteso* che titolare della ditta omonima di produzione primaria è la Sig.ra BONGIORNO Maria Giovanna, nata ad Acate il 02.07.1972 ed ivi residente in via Brigadiere Amorelli n.° 109, a cui è stata contestata la violazione commessa e che non ha rilasciato alcuna dichiarazione a verbale;

*Visto* che a carico della Sig.ra BONGIORNO Maria Giovanna, nella qualità di titolare della ditta sopra generalizzata, è stata accertata la violazione di cui all'art. 6 del Regolamento CE n.° 852/2004 e sanzionata dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193 per *avere omissso di comunicare all'Autorità competente la Registrazione (DLA) prevista per l'esercizio dell'attività di produzione primaria (coltivazione di ortaggi in serra) in C/da Resinè agro di Vittoria*”;

*Considerato* che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 3, D. Lgs. n.° 193/2007 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 a € 9.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di **€ 3.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista**, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

*Atteso* che, il verbale di contestazione di violazione è stato notificato alla Sig.ra BONGIORNO Maria Giovanna, nella qualità di titolare, tramite servizio postale con raccomandata AG n.° 76048982710-1 e consegnata il 09.02.2015, come da avviso di ricevimento, specificando alla stessa la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di € 3.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente (Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa) ex art. 18, L. 689/81;

*Visti* gli scritti difensivi, presentati all'ASP di Ragusa, dalla ricorrente Sig.ra BONGIORNO Maria Giovanna, nella qualità di titolare della ditta ed acquisiti con nota prot. n.° E-0006962 del 30.03.2015;

*Viste* le controdeduzioni del SIAN Distretto di Vittoria a firma del Dott. Di Benedetto Mariano e del Dott. Giurdanella Giuseppe, trasmesse con nota prot. n.° 227 del 06.04.2015, a seguito di nota dell'Ufficio Sanzioni prot. n.° 1533 del 31.3.2015, con cui si dichiara che a carico della ricorrente Sig.ra BONGIORNO Maria Giovanna, riguardo agli anni precedenti *non risultano violazioni amministrative dello stesso tenore*;

*Accertato* che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

**Rilevato** che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla Sig.ra BONGIORNO Maria Giovanna nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

La violazione contestata, cioè la mancata comunicazione all'Autorità competente della Registrazione (D.I.A.) della ditta di produzione di ortaggi in serra al momento dell'accertamento da parte dei tecnici della Prevenzione, non è stata negata dalla ricorrente e negli scritti difensivi è stata espressamente ammessa, dichiarando infatti che: *"nulla ha da obiettare all'illecito amministrativo commesso e verbalizzato dal Dott. Biazzo Corrado e dall'Isp. Marotta Bruno..."*.

La ricorrente ha riconosciuto, quindi, l'illecito commesso ma ha presentato le proprie memorie difensive comunque oltre i termini di legge (30 giorni dalla notifica) ex art. 18 L. 689/81, nelle stesse sostiene che *"non è stata opportunamente informata sugli adempimenti da eseguire per iniziare l'attività agricola e nella fattispecie la presentazione della D.I.A."*, tuttavia tale motivazione non può indubbiamente essere considerata quale esimente della violazione commessa.

Infatti solo in data 04.02.2015, successivamente al verbale di accertamento, è avvenuta la Registrazione (DIA) all'ASP con n.° 088012011320722M150017, come da copia allegata alla memoria difensiva, provvedendo così la Sig.ra Bongiorno all'adempimento di quanto previsto dalla normativa del Regolamento CE 852/2004 e regolarizzando di fatto l'attività di produzione di ortaggi intestata alla stessa.

Nonostante la tardiva presentazione degli scritti difensivi si accoglie la richiesta dell'applicazione della sanzione al minimo edittale tenendo conto dell'assenza di precedenti violazioni della stessa specie nel quinquennio precedente (*come attestato dal Sian del Distretto di Vittoria*) e della volontà dimostrata dalla ricorrente di sanare l'illecito amministrativo, procedendo alla immediata registrazione della D.I.A. e riconoscendo la violazione commessa al momento dell'accertamento, tenuto conto anche delle oggettive difficoltà di natura economica che affliggono, purtroppo, il settore in cui il trasgressore opera.

**Rilevata**, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

**Esaminati** gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

## **Ordina**

Alla Sig.ra BONGIORNO Maria Giovanna, in premessa generalizzata, il pagamento della somma totale di €. 1.500,00 (*euromillecinquecento/00*) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale**) oltre le spese di procedimento;

## **INGIUNGE**

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 1.500,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

**Per complessivi €. 1.566,00 (euromillecinquecentosessantasei /00)**

**Il Pagamento dovrà avvenire tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.**

E' fatto obbligo alla sig. Bongiorno di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 anche via fax o per e mail che verranno forniti su richiesta all'ufficio sanzioni medesimo (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo)

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto v  notificato:

- alla **Sig.ra Bongiorno Maria Giovanna, nata ad Acate il 02.07.1972 ed ivi residente in via Brigadiere Amorelli n.° 109** in qualit  di titolare della ditta omonima di produzione primaria(coltivazione di ortaggi in serra), sita a Vittoria in C/da Resin ;

-   affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si d  comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

**Si fa presente che avverso il presente atto   possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.**

**L'interessato, nello stesso termine, ove ne abbia interesse, potr  avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n  1 Ragusa.**

Ragusa, \_\_\_\_\_

12 MAG. 2015

*Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio Aric *

